

Articolo 1

La Missione Italiana Interforze per la realizzazione degli ulteriori programmi di cooperazione è prorogata fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Le Parti Contraenti si impegnano a completare le attività di consulenza sviluppate nel rispetto dei precedenti Protocolli.

La Parte albanese si impegna a finalizzare le proposte concordate.

Articolo 3

La Missione Italiana Interforze, d'intesa con le autorità albanesi, fornirà consulenza e assistenza per l'estensione del dispositivo di controllo del territorio nelle restanti province dell'Albania.

A tal fine, la Parte italiana completerà il sistema delle Sale Operative presso le strutture di polizia.

Articolo 4

La Parte italiana assicurerà la consulenza per gli aspetti regolamentari ed organizzativi della Polizia Stradale, anche con riferimento alle problematiche delle aree urbane, ad integrazione delle precedenti attività svolte dalla Missione Italiana Interforze nello specifico settore.

La consulenza riguarderà anche la creazione di strumenti più efficaci per la lotta al traffico di veicoli rubati.

Articolo 5

La Parte italiana completerà la consulenza per gli aspetti regolamentari ed organizzativi della Polizia di confine terrestre, marittima ed aerea, al fine di potenziarne le capacità nelle attività di prevenzione e repressione dei flussi migratori clandestini e dei traffici illeciti.

Le Parti Contraenti si impegnano a migliorare i dispositivi di controllo terra-mare, anche sotto il profilo del coordinamento dei relativi servizi, e ad intensificare la collaborazione con la polizia greca nel quadro delle intese trilaterali raggiunte in materia.

Articolo 6

Le Parti Contraenti prevedono, ove necessario, l'impiego di mezzi aerei delle Forze di polizia italiane per supportare le strutture della Missione Italiana Interforze impegnate a fornire assistenza alla polizia albanese, secondo le intese tecniche concordate.

Articolo 7

Le Parti Contraenti completeranno l'attività di consulenza in materia di politica criminale e assicureranno il perfezionamento dei profili organizzativi delle strutture di intelligence ed investigative della polizia criminale albanese e l'attivazione del Centro Elaborazioni Dati del Ministero dell'Ordine Pubblico albanese.

Le Parti Contraenti, al fine di rendere più efficace la collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata ed ai traffici illeciti, conferendo alla stessa adeguata sistematicità, procederanno alla costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed al distacco di un Ufficiale di Collegamento albanese in Italia.

Articolo 8

Con riferimento allo sviluppo, da parte albanese, del progetto di riordino del sistema formativo della Polizia di Stato, per il quale continuerà ad essere fornita collaborazione dalla Missione Italiana Interforze, la Parte italiana curerà la effettuazione di ulteriori corsi di formazione e specializzazione per il personale della Polizia Criminale, Stradale e di Confine albanese e l'organizzazione di altre visite di istruzione presso le strutture delle Forze di polizia nazionali.

Articolo 9

La Parte italiana, tenuto conto del completamento del dispositivo di controllo del territorio e delle esigenze della Polizia Stradale e di Confine albanese, provvederà alla fornitura gratuita al Ministero dell'Ordine Pubblico albanese di 24 autovetture Mitsubishi Pajero e di attrezzature per le Sale Operative e gli Uffici di Frontiera.

Articolo 10

Per gli aspetti della cooperazione non espressamente esplicitati nel presente Protocollo restano valide le disposizioni previste nei precedenti Protocolli d'Intesa.


Articolo 11

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Tirana il 5 luglio 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Albania



909.

Dakar, 5 settembre 2000

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Gambia
per l'attuazione del progetto «Sostegno allo sviluppo
del sistema di assistenza sanitaria di base
nella divisione Riva Nord»**

(Entrata in vigore: 5 settembre 2000)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE
GAMBIA

TO IMPLEMENT THE PROJECT

“SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF THE PRIMARY HEALTH CARE
SYSTEM IN THE NORTH BANK DIVISION”.

WHEREAS the Agreement on Development Cooperation signed in Banjul on 10th March 2000 by Representatives of the Government of the Republic of The Gambia and of the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as “the Parties”) sets forth the general terms and procedures governing their development cooperation activities;

WHEREAS the Parties have agreed to implement within this framework an initiative in the primary health care sector through the financing, on a grant basis, of a Project aimed at supporting maternity and health clinics;

WHEREAS in order to implement the above said initiative the Parties deem it necessary to conclude a specific Agreement regulating their commitments;

now therefore, the Parties, hereto agree as follows:

ARTICLE I
(Project Objectives)

The Project is aimed at improving the state of health of the population and in particular the health conditions of women and children in the North Bank Division Region, by facilitating their access and improving the quality of the health services provided by the National Health Service. The beneficiaries will be the whole population of the Region, (156,000 people approximately), while the coverage of the basic health services will be increased from 76% (average coverage percentage in 1999) to 90% by the end of the year 2002.

ARTICLE II

(Project activities and expected results)

The project activities and their expected results will be:

- i. Training of the health personnel: it is expected that a number of 160 health operators will be trained.
- ii. Strengthening the immunization Programme: 90% of the children under 5 years of age will be completely immunized against 6 specific illnesses included in the EPI (Expanded Programme of Immunization) as well as meningitis and hepatitis B using vaccines provided by UNICEF.
- iii. Increasing the availability of first level health structures: 10 new health posts will be built in villages having a population over 400 inhabitants, as established by the national plan of action for the health sector.
- iv. Strengthening the second level health structures: the dispensaries of Illiassa, Ngayen Sanjal, Madina Bafuloto, Kuntair and Salikene and health center of Kerewan will be fully operational at the end of the Project, by providing them with basic medical equipment.
- v. Strengthening the health information system: the health information system will be improved by developing a specific monitoring programme and a sentinel post system will be put in place at each health center for early epidemic and epidemiological surveillance.
- vi. Improving nutritional surveillance: 4 new nutritional surveillance centers will be established for supporting mothers on themes of malnutrition, correct pediatric nourishment and weaning.
- vii. Increasing the use of Oral Rehydration Salts (ORS): 90% of mothers will be able to use ORS by promoting their use, creating ORS corners in the health centers of Kerewan and Farafenni, providing the main health centers with rehydration liquids and other specific inputs.
- viii. Strengthening the cost recovery Programme: the cost recovery Programme will be extended in the NBD Region by supplying stocks of drugs according to the Bamako Initiative Programme and by providing specific training to health operators in fund's management and to Village Development Committees in order to increase awareness about the main health issues.

ARTICLE III

(Project inputs)

The project will provide the following categories of health equipment and supplies:

- ix. Basic medical products for the 5 dispensaries and the health center of Kerewan
- x. Essential drugs for all the centers and health posts as initial stock
- xi. Surgical supplies for the Kerewan center
- xii. A specific kit for each of the new VHWs (Village Health Workers) and TBAs

- (Traditional Birth Attendance)
- xiii. Laboratory supplies for the Kerewan center
 - xiv. Basic supplies for all the centers and for the recovery rooms of the dispensaries of Ngayen Sanjal, Kerewan, Kuntair
 - xv. Nr. 1 - 5 kW generator for Kerewan
 - xvi. Nr. 3 solar plants for Ngayen Sanjal, Salikenni and Kerewan
 - xvii. Support material for health education
 - xviii. Equipment for training and professional refresher courses
 - xix. A personal computer with accessories and office inputs
 - xx. An ambulance for the Illiassa dispensary
 - xxi. An all-terrain vehicle for the DHT;
 - xxii. A suitable vehicle to be used by the NGO experts;
 - xxiii. Maintenance expenses for the vehicles

ARTICLE IV (Project Executing body)

The Project will be executed by the Italian NGO CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) which has been selected by the competent Italian Authorities by means of a competitive procedure and has been entrusted as the executing Body of the Project.

ARTICLE V (Expatriate Personnel)

The NGO will send to The Gambia two expatriates, a logistics expert and a medical expert.

- i. The logistics expert (with strong administrative background), will operate at the Ministry of Health in Banjul for the entire duration of the Project. The Ministry of Health will provide him with all the necessary facilities and support personnel for carrying out his tasks, included:
 - Administrative control of Project funds;
 - Follow up of the procurement activities, delivery and distribution, installation and initial maintenance of good purchased;
 - Monitoring of on-site activities jointly with the Divisional Health Team.
 - Follow up of the on site procurement procedures;
 - Follow up of the on site works progress.
- ii. The medical expert will be employed for two years and his duties will be mainly focused on the follow up of the training and refresher courses of the medical personnel

ARTICLE VI
(Obligations of the Gambian side)

- i. The institutional Gambian counterpart is the Ministry of Health, while the operational one is the Divisional Health Team (DHT), which is responsible for the Health conditions of the Project's beneficiary group.
- ii. The Gambian Government will ensure that the NGO is granted full exemption from custom duties and excise taxes regarding items to be imported into The Gambia and to be utilized by the Project in order to facilitate reaching its aim and objectives included equipment, motor vehicles, spare parts, in accordance with the regulations of the Ministry of Finance.
- iii. Italian expatriate staff engaged in the Project shall be exempted from custom duties and other taxes on their personal income and effects, including one vehicle per family. Such items may be re-exported without payment of custom duties, taxes and other similar charges;
- iv. The Government will arrange for the personnel and their eligible dependants to be provided promptly with all necessary visas, residence permits and any other documents required for their stay in The Gambia.
- v. The relevant Gambian authorities will allow the selected NGO to open and operate a transferable account in local currency in the name of " Support to the development of the primary health care system in the North Bank Division" Project.
- vi. The relevant Authorities shall issue to officials and representatives of the Gambian Government all such instructions as may be necessary or appropriate for the prompt and effective implementation of the Project.

ARTICLE VII
(Obligations of the Italian side)

- i. The Italian side will provide, through the selected NGO, operational and capital fund up to a maximum amount of 2.531.459.000 Italian Lira.
- ii. In case of failure of the entrusted NGO in performing any of its obligations under this agreement, the Italian side will take the appropriate measures.

ARTICLE VIII
(General Provisions)

- i. A specific Plan of Action will be prepared after the signature of this Agreement jointly by the Ministry of Health and CISP personnel in accordance with the Project document;
- ii. Work progress monitoring and evaluation will be carried out by the selected NGO jointly with the concerned Gambian counterpart on six-months and yearly basis and relevant Progress Reports will be made available accordingly.
- iii. The two Parties shall examine and evaluate the Project activities at a time agreed by both and during the execution of the Project activities.

- iv. All properties (equipment, vehicle, structures etc.) included in the Project document shall be handled over to the competent Gambian authorities at the time the Project is completed.

ARTICLE IX
(Duration)

- i. This agreement shall enter into force at the date of its signature by both Parties and shall remain effective until the completion of the Project activities. However, the terms and conditions of this agreement may be modified upon mutual consent of the two Parties.

ARTICLE X
(Amendments)

- i. Any amendment and any revision of this agreement has to be handled by means of an exchange of notes between the two Parties.

ARTICLE XI
(Disputes Settlement)

- i. If any dispute arises relating to the interpretation to this agreement there shall be mutual consultation between the Parties with a view to secure successful co-operation.
- ii. Disputes settled through negotiation by the contracting Parties shall be handled through diplomatic channels.

Signed in Dakar, on 5 SEP. 2000

<p>For the Government of the Italian Republic</p> <p>Paolo Guido Spinelli Ambassador of Italy to The Gambia</p> 	<p>For the Government of the Republic of The Gambia</p> <p>Gibril S. Joof Counsellor, Chargé d' Affaires a.i. High Commission of the Republic of The Gambia in Dakar</p> 
---	---

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA****PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
"SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA
DI BASE NELLA DIVISIONE RIVA NORD"**

PREMESSO CHE l'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo firmato a Banjul il 10 marzo 2000 dai Rappresentanti del Governo della Repubblica del Gambia e del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definite "le Parti") enuncia i termini e le condizioni generali che regolano le loro attività di cooperazione allo sviluppo;

PERMESSO CHE le Parti hanno convenuto di attuare, in tale ambito, un'iniziativa nel settore dell'assistenza sanitaria di base, attraverso il finanziamento a dono di un Progetto volto a sostenere le cliniche di maternità e salute;

PREMESSO CHE, al fine di attuare l'iniziativa sopra menzionata, le Parti ritengono necessario concludere un Accordo specifico che regoli i loro impegni,

pertanto, le Parti concordano quanto segue:

ARTICOLO I
(Obiettivi del Progetto)

Obiettivo del Progetto è quello di migliorare le condizioni sanitarie della popolazione ed in particolare quella delle donne e dei bambini della Regione della Divisione Riva Nord, facilitando il loro accesso ai servizi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e migliorandone la qualità. I beneficiari saranno tutti gli abitanti della Regione (circa 156.000 persone), mentre la copertura dei servizi sanitari di base aumenterà, passando dal 76% (percentuale di copertura media del 1999) al 90% entro la fine del 2002.

ARTICOLO II

(Attività del progetto e risultati previsti)

Le attività del progetto ed i risultati previsti saranno i seguenti:

- i. Formazione del personale sanitario: si prevede di effettuare la formazione di 160 operatori sanitari.
- ii. Potenziamento del Programma di immunizzazione: il 90% dei bambini di età inferiore ai 5 anni sarà reso completamente immune da 6 malattie specifiche previste dall'EPI (Programma di Immunizzazione Ampliato), dalla meningite e dall'epatite B con l'impiego di vaccini forniti dall'UNICEF.
- iii. Aumento della disponibilità di strutture di primo livello: nei villaggi con una popolazione superiore ai 400 abitanti saranno costruite 10 nuove unità sanitarie, come previsto dal piano d'azione nazionale per il settore sanitario.
- iv. Potenziamento delle strutture di secondo livello: i dispensari di Illiassa, Ngayen Sanjal, Madina Bafuloto, Kuntair e Salikene e l'unità sanitaria di Kerewan saranno pienamente operativi a conclusione del progetto, grazie alla fornitura di attrezzature mediche di base.
- v. Potenziamento del sistema di informazione sanitaria: il sistema di informazione sanitaria sarà migliorato, con lo sviluppo di uno specifico programma di monitoraggio e presso ogni centro sanitario sarà istituito un servizio di vigilanza per il controllo epidemico e epidemiologico precoce.
- vi. Miglioramento del controllo alimentare: saranno istituiti 4 nuovi centri di controllo alimentare per sostenere le madri sui temi della malnutrizione, della corretta alimentazione pediatrica e dello svezzamento.
- vii. Aumento dell'uso di Sali per la Reidratazione Orale (ORS): il 90% delle madri sarà in grado di usare gli ORS, grazie alla promozione del loro uso, alla creazione di Punti ORS presso i centri sanitari di Kerewan e Farafenni, ed alla fornitura di liquidi di reidratazione ed altri prodotti specifici presso i più importanti centri sanitari.
- viii. Potenziamento del Programma di recupero delle spese: il Programma di recupero delle spese sarà esteso alla Regione della Divisione Riva Nord, con la fornitura di scorte di medicinali, come previsto dal Programma Iniziativa Bamako, e di una specifica formazione in materia di gestione dei fondi agli operatori sanitari ed ai Comitati per lo Sviluppo dei Villaggi, al fine di aumentare la consapevolezza sui principali problemi sanitari.

ARTICOLO III (Prodotti per il progetto)

Il progetto fornirà le seguenti categorie di attrezzature e materiali sanitari:

- ix. Prodotti medici di base per i 5 dispensari ed il centro sanitario di Kerewan
- x. Medicinali di base per tutti i centri e le unità sanitarie, che costituiranno la scorta iniziale
- xi. Materiali chirurgici per il centro di Kerewan
- xii. Un set specifico per ogni nuovo VHW (Operatore sanitario di villaggio) e TBA (Assistenza ostetrica tradizionale)
- xiii. Materiali da laboratorio per il centro di Kerewan
- xiv. Materiali di base per tutti i centri e per le sale di rianimazione dei dispensari di Ngayen Sanjal, Kerewan e Kuntair
- xv. N. 1 generatore da 5kW per Kerewan
- xvi. N. 3 impianti solari per Ngayen Sanjal, Salikenni e Kerewan
- xvii. Materiale di supporto all'educazione sanitaria
- xviii. Attrezzature per corsi di formazione e aggiornamento professionale
- xix. Un PC con accessori e materiali da ufficio
- xx. Un'ambulanza per il dispensario di Illiassa
- xxi. Un veicolo fuoristrada per il DHT
- xxii. Un veicolo adeguato ad uso degli esperti delle ONG
- xxiii. Spese di manutenzione per i veicoli

ARTICOLO IV (Organo esecutivo del Progetto)

Il Progetto sarà attuato dalla ONG italiana CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) che è stata scelta dalle autorità italiane competenti tramite una procedura competitiva ed è stata nominata Organo esecutore del Progetto.

ARTICOLO V (Personale espatriato)

La ONG invierà in Gambia due espatriati, un esperto di logistica ed un esperto medico.

- i. L'esperto di logistica (con una notevole esperienza amministrativa) lavorerà presso il Ministero della Sanità di Banjul per tutta la durata del progetto. Il Ministero della Sanità gli metterà a disposizione tutte le facilitazioni ed il personale di supporto necessari per espletare le sue funzioni, fra cui:
 - controllo amministrativo dei fondi del Progetto;
 - seguiti delle attività di approvvigionamento, consegna e distribuzione, installazione e manutenzione iniziale dei beni acquistati;
 - monitoraggio delle attività in loco, congiuntamente al Gruppo Sanitario della Divisione;
 - seguiti delle procedure di approvvigionamento in loco;
 - seguiti dei progressi dei lavori in loco.
- ii. L'esperto medico sarà impiegato per due anni e le sue mansioni verteranno essenzialmente sui seguiti della formazione e dei corsi di aggiornamento del personale medico.

ARTICOLO VI

(Obblighi della parte gambiana)

- i. La controparte istituzionale gambiana è il Ministero della Sanità, mentre quella operativa è il Gruppo Sanitario della Divisione (DHT), che è responsabile delle condizioni sanitarie del gruppo beneficiario del Progetto.
- ii. Il Governo gambiano garantirà che alla ONG venga concessa la totale esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sugli articoli da importare nel Gambia e che il Progetto utilizzerà per rendere più agevole il conseguimento del suo scopo e dei suoi obiettivi, compresi attrezzature, veicoli a motore e pezzi di ricambio, in conformità con le normative del Ministero delle Finanze.
- iii. Il personale italiano espatriato che lavorerà per il Progetto sarà esente dai dazi doganali e dalle altre imposte sul reddito e sugli effetti personali, compreso un veicolo per famiglia. Tali effetti potranno essere ri-espportati senza versare i dazi doganali, imposte ed altri oneri analoghi.
- iv. Il Governo predisporrà che al personale ed ai familiari a carico autorizzati vengano concessi tempestivamente tutti i visti, i permessi di residenza e tutti gli altri documenti necessari per la loro permanenza in Gambia.
- v. Le autorità gambiane competenti consentiranno alla ONG selezionata di aprire e di gestire un conto trasferibile in valuta locale intestato al Progetto "Sostegno allo sviluppo del sistema di assistenza sanitaria di base nella Divisione Riva Nord".

- vi. Le autorità competenti rilasceranno ai funzionari ed ai rappresentanti del Governo gambiano tutte le istruzioni che potranno essere necessarie o appropriate per la tempestiva ed efficiente attuazione del Progetto.

ARTICOLO VII

(Obblighi della parte italiana)

- i. La parte italiana, tramite la ONG selezionata, erogherà fondi operativi e capitale per un importo non superiore a 2.531.459.000 lire italiane.
- ii. Qualora la ONG incaricata non osservi uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente accordo, la parte italiana adotterà provvedimenti adeguati.

ARTICOLO VIII

(Disposizioni generali)

- i. Dopo la firma del presente Accordo sarà preparato un Piano di Azione congiuntamente dal Ministero della Sanità e dal personale CISP, come previsto al documento del Progetto.
- ii. Il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori saranno svolti dalla ONG selezionata, di concerto con la controparte gambiana interessata su base semestrale e annuale, e le relative Relazioni sullo Stato di Avanzamento saranno disponibili di conseguenza.
- iii. Le due parti esamineranno e valuteranno le attività del Progetto in un momento concordato da entrambe e durante l'esecuzione delle attività del Progetto.
- iv. Tutti i beni (attrezzature, veicoli, strutture ecc.) inclusi nel documento del Progetto saranno consegnati alle competenti autorità gambiane a conclusione del Progetto.

ARTICOLO IX

(Durata)

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due Parti e resterà in vigore fino al completamento delle attività del Progetto. I termini e le condizioni del presente accordo potranno tuttavia essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO X
(Emendamenti)

Qualsiasi emendamento e revisione del presente accordo saranno apportati tramite uno scambio di note diplomatiche fra le due Parti.

ARTICOLO XI
(Composizione delle controversie)

- i. Qualora dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione del presente accordo, le Parti si consulteranno al fine di garantire una fruttuosa cooperazione.
- ii. Le controversie composte tramite negoziato dalle Parti contraenti saranno trattate attraverso i canali diplomatici.

Firmato a Dakar il 5 settembre 2000

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to Paolo Guido Spinelli)
Ambasciatore d'Italia in Gambia

Per il Governo
della Repubblica del Gambia

(F.to: Gibril S. Joof)
Consigliere, Incaricato d'Affari a.i.
Alto Commissario della Repubblica
del Gambia a Dakar

910.

Seoul, 5 ottobre 2000

**Protocollo di consultazioni politiche rafforzate
tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana
e il Ministro degli affari esteri e del commercio
della Repubblica di Corea**

(Entrata in vigore: 5 ottobre 2000)

PROTOCOL
BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF
THE REPUBLIC OF KOREA
ON ENHANCED POLICY CONSULTATIONS

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"),

Desirous of strengthening the traditional friendly relations and the cooperation between the two countries, on the basis of the principles enshrined in the Charter of the United Nations and in the spirit of the bilateral Agreements of cooperation in force between the two countries,

Convinced that a constructive dialogue on all aspects of bilateral relations, as well as on regional and international issues of common concern, will positively contribute to the advancement of a closer relationship between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties will establish a system of enhanced consultations, aimed at deepening and broadening bilateral relations in all fields.

Article 2

The consultations between the two Parties will embrace all aspects of their bilateral relations and the international issues of common concern, with particular regard to the following:

- a) Issues relating to the improvement of political, economic, judicial, legal, scientific, technological and cultural bilateral cooperation;
- b) Major transnational issues;
- c) Multilateral cooperation, with particular regard to the United Nations and ASEM;
- d) Developments in Asia and in the European Union.


Article 3

The consultations will be held, in principle, on a regular basis, alternatively in Rome and Seoul. These consultations may be conducted at the level of Ministers or Vice Ministers/Under-secretaries of State or senior officials, according to mutual convenience and agreement.

Article 4

The present Protocol will enter into force on the date of its signing and will remain in force unless terminated by either Party after giving six months notice in writing.

Done in Seoul, on *October 5th, 2000*, in two originals in the English language.



The Minister of Foreign Affairs of the
Italian Republic



The Minister of Foreign Affairs and Trade
of the Republic of Korea

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO

FRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMERCIO DELLA REPUBBLICA DI
COREA IN VISTA DI CONSULTAZIONI POLITICHE RAFFORZATE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Repubblica di Corea (di seguito denominati le <<Parti >>),

Desiderosi di rafforzare le tradizionali relazioni amichevoli e la cooperazione fra i loro due paesi sulla base dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e nello spirito degli accordi di cooperazione bilaterali in vigore fra i due paesi,

Persuasi che un dialogo costruttivo su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali, come pure sulle questioni d'interesse comune regionali ed internazionali, contribuirà in modo positivo al progredire dei contatti fra i due paesi,

Hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

Le due Parti istituiranno un sistema di consultazioni rafforzate volte ad approfondire e ad ampliare le relazioni bilaterali in tutti i settori.

ARTICOLO 2

Le consultazioni fra le due Parti verteranno su tutti gli aspetti delle loro relazioni bilaterali e su questioni internazionali d'interesse comune, in particolare su:

- a) i problemi relativi al miglioramento della cooperazione bilaterale politica, economica, giudiziaria, giuridica, scientifica, tecnologica e culturale;
- b) le questioni transnazionali fondamentali;
- c) la cooperazione multilaterale, in particolare per quanto riguarda le Nazioni Unite e l'ASEM;
- d) gli sviluppi in Asia e nell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

Le consultazioni si terranno, in linea di massima, su base regolare , alternativamente a Roma ed a Seoul. Tali consultazioni potranno essere condotte a livello di Ministri o di Vice-Ministri/ Sottosegretari di Stato o funzionari di alto livello, a seconda della reciproca convenienza e consenso.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma, e rimarrà in vigore fino a quando l'una o l'altra delle Parti non vi ponga fine, previo preavviso per iscritto di sei mesi.

Fatto a Seoul, il 5 ottobre 2000, in due originali in lingua inglese.

Il Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio
della Repubblica di Corea

911.

Ginevra, 27 ottobre 2000

**Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale
per l'emigrazione (OIM) per la realizzazione del progetto:
«Sistema integrato d'informazione sull'emigrazione in Egitto»**

(Entrata in vigore: 27 ottobre 2000)

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
“INTEGRATED MIGRATION INFORMATION SYSTEM IN EGYPT”

Whereas an Exchange of Letters was signed on June 3, 1999 between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt and approved by the Egyptian Parliament on ~~November~~ ^{December} 27, 1999, in relation to the financing of the project “Integrated Migration Information System”, through a grant amounting to US\$ 1,736, 123;

Whereas the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Donor) and the International Organization for Migration (hereinafter referred to as IOM) have agreed to cooperate in the implementation of the project “Integrated Migration Information System”, hereinafter denominated the Project, which is fully described in the project document attached hereto as Annex I and Annex II;

Whereas the Donor has informed IOM of its willingness to contribute funds to meet the costs of the Project as approved by the Steering Committee for Development Cooperation with resolution N. 135 dated July 24,2000;

Whereas it has been agreed between IOM and the Donor that IOM shall be responsible under the terms of the present Agreement and its financial rules and regulations for the management of the funds contributed by the Donor for the Project;

The Representatives of IOM and the Donor have agreed the following:

ARTICLE I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of IOM the sum of US\$ 1,736,123 as indicated in the project document, and IOM shall use such funds to meet the costs of the Project, including program support costs, as indicated in the relevant project document in Annex I.
2. The Donor shall deposit the aforesaid funds to the following account:
 UBS. SA.....
 8, rue du Rhone.....
 1211 GENEVA 11.....
 IOM Geneva - USD A/C No. 240-C0145718.6

3. IOM shall establish a project code under its financial rules and regulations for the administration of the aforesaid funds, including interest accruing. Interest accrued shall not be used without the written approval of the Donor.
4. Activities financed by the Project shall be administered by IOM according to its applicable rules and regulations and administrative instructions or directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered, equipment, supplies and services purchased, and contracts entered into in accordance with such rules, regulations and directives. The Donor shall be informed in due time on the selection of experts and consultants.
5. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

1. A Memorandum of Understanding to implement the Project will be signed between IOM and the Ministry of Manpower and Emigration – Emigration Sector, in order to reflect the division of respective responsibilities;
2. IOM shall commence to conduct operation under this Agreement upon receipt of a fully signed copy of the Agreement and the aforesaid funds in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the transfer of relevant funds has been approved by the Donor.
3. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the project document in Annex I and Annex II, and IOM undertakes not to make any commitment for services which are not specified in the project document without the approval, in writing, of the Donor.
4. Should IOM consider that changes between components and/or services at no additional cost are required, a budget revision showing the required changes shall be submitted to the Donor for approval.

ARTICLE III

Ownership of equipment, material, supplies financed under the aforesaid project code shall vest in IOM. Unless otherwise indicated by the Donor, following operational completion of the Project, ownership of equipment, material and supplies shall be transferred to the Ministry of Manpower and Emigration – Emigration Sector of the Government of the Arab Republic of Egypt.

ARTICLE IV

A joint evaluation of the activities financed under the aforesaid project code shall be jointly undertaken by the Donor and IOM in accordance with the provisions contained in the project document in Annex I, paragraph 12.

ARTICLE V

The aforesaid project code shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial rules and regulations and administrative instructions and directives of IOM.

ARTICLE VI

In addition to any technical report specified in the project document in Annex I, IOM shall provide the Donor with the following statements and reports:

- an annual detailed financial statement showing the total income received, the expenditures for each item of the approved budget, as well as assets and liabilities as of 31 December of the same year with respect to the funds provided by the Donor;
- a final certified financial statement, showing a breakdown of expenditures for each item of the approved budget, within six months from the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by IOM.

ARTICLE VII

IOM shall notify the Donor when the activities for which the project code was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operation completion of the Project. This Agreement shall continue to be in force for the purpose stated in Article VIII below.

ARTICLE VIII

Upon completion of the Project, as specified in Article VII, or termination of this Agreement, as specified in Article X, the project code shall remain opened until all expenditures incurred by IOM have been satisfied. Upon submission of the final financial statement in accordance with Article VI, any balance of the project code after all project commitments and liabilities have been satisfied, shall be returned to

the Donor. Any interest accrued from temporary credit balances of the project code and/or funds remaining after the completion of the Project shall also be returned to the Donor.

ARTICLE IX

Any dispute over the application or interpretation of any provision herein contained shall be settled through consultations and/or negotiations between the two parties.

ARTICLE X

This Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of the Agreement, IOM shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied.

ARTICLE XI

All correspondence regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

- **Donor**
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio III
Piazzale Farnesina 1, 00194 – Roma

- **International Organization for Migration**
17, Route des Morillons
C.P. 71 – CH 1211
Geneva, Switzerland

ARTICLE XII


This Agreement shall enter into force upon its signature.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement in two originals in the English language.

Done in Geneva on 27/10/, 2000



for the Government of
the Italian Republic



Ndioro Ndiaye, Deputy Director General
for the International
Organization for Migration



*Il Comitato Direzionale
per la Cooperazione allo Sviluppo*

- VISTA la legge 49/87 sulla disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
- VISTO il Regolamento di esecuzione della Legge 26.2.87 approvato con il DPR n. 177 del 12.4.88;
- VISTO che il progetto "Sistema di gestione integrato dell'informazione sull'emigrazione" figura fra le iniziative prioritarie di cui all'allegato 1 dello Scambio di Lettere fra il Sen. Rino Serri e il Ministro di Stato del Piano e della Cooperazione Internazionale Egiziano del 3 giugno 1999;
- SULLA BASE della documentazione tecnica predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione;

DELIBERA

e' approvato il finanziamento di Lit. 3.015.579.700 (al cambio di finanziamento per il 2000 di Lit. 1736,962 per US\$) del programma in EGITTO "Rafforzamento del Ministero dell'Emigrazione: sistema di gestione integrato delle informazioni sull'emigrazione".

L'intervento è così ripartito:

<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
1.435.355.920	811.508.650	768.715.130

Organismo Esecutore: OIM – Organizzazione Internazionale delle Migrazioni

Capitolo 2180/0300

n. Aid 6177.01.0

Delibera n. 135 del 24.7.2000



Traduzione non ufficiale

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'EMIGRAZIONE (OIM) PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SISTEMA INTEGRATO D'INFORMAZIONE
SULL'EMIGRAZIONE IN EGITTO"**

Considerando che uno scambio di lettere è stato firmato il 3 giugno 1999 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto ed approvato dal Parlamento egiziano il 27 dicembre 1999, in relazione al finanziamento del progetto " Sistema Integrato d'Informazione sull'Emigrazione in Egitto" per mezzo di un dono ammontante a US\$ 1,736, 123;

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato il Donatore)e l'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione (di seguito denominata OIM) hanno convenuto di cooperare alla realizzazione del progetto " Sistema integrato d'informazione sull'emigrazione in Egitto", di seguito denominato il Progetto il quale è interamente descritto nel Documento di Progetto allegato al presente accordo in quanto Annesso I e Annesso II;

Considerando che il Donatore ha informato l' OIM della sua disponibilità a fornire fondi per far fronte ai costi del Progetto come approvato dal Comitato Direttivo per la Cooperazione allo Sviluppo con risoluzione n. 135 in data 24 luglio 24, 2000;

Considerando che è stato convenuto fra l'OIM ed il Donatore che l'OIM sarà responsabile ai sensi del presente Accordo e delle sue regole e regolamenti finanziari, della gestione dei fondi forniti dal Donatore al Progetto;

I rappresentanti dell'OIM ed il Donatore hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, con le modalità di cui al paragrafo 2 in appresso porrà a disposizione dell'OIM la somma di US\$ 1,736,123 come indicata nel documento di progetto e l'OIM utilizzerà tali fondi per far fronte ai costi del progetto, compreso i costi di sostegno al programma, e come indicato nel relativo documento di progetto all'Annesso I.
2. Il donatore depositerà tali fondi nel seguente conto
UBS S.A.....
8, Rue du Rhône
1.2.1.1 Ginevra 11.....
OIM- Ginevra - USD A/C n. 240-CO145718.6
3. L'OIM istituirà un codice di progetto ai sensi delle sue regole e regolamenti finanziari per la gestione di detti fondi, compresi gli interessi maturati. Gli interessi maturati non saranno utilizzati senza l'approvazione per iscritto del Donatore.
4. Le attività finanziate dal Progetto saranno amministrare dall'OIM in conformità alle sue regole e regolamenti e istruzioni o direttive amministrative applicabili. Di conseguenza il personale sarà assunto e gestito, le attrezzature, le forniture ed i servizi saranno acquistati, e d i contratti saranno stipulati in conformità con tali regole, regolamenti e direttive. Il Donatore deve essere informato in tempo utile circa la selezione di esperti e consulenti.
5. Tutta la contabilità ed i rendiconto saranno espressi in dollari USA. Ai fini della registrazione delle ricevute e/o dei pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile il giorno della ricezione e/o del pagamento.

ARTICOLO II

1. Sarà firmato fra l'OIM ed il Ministero del Lavoro e dell'Emigrazione - Settore emigrazione -, un Memorandum d'Intesa per la realizzazione del progetto, al fine di stabilire la ripartizione delle rispettive responsabilità;
2. L'OIM inizierà a condurre le operazioni in base al presente Accordo nel momento in cui riceve una copia dell'Accordo completo di tutte le firme, nonché i fondi in conformità all'Articolo I. Rimane inteso che nessuna attività in base al presente Progetto può essere realizzata senza l'approvazione, da parte del Donatore, del trasferimento dei relativi fondi
3. Il Donatore s'impegna a far fronte agli attuali costi dei servizi specificati nel documento di progetto all'Annesso I ed all'Annesso II, e l'OIM s'impegna a non assumere alcun impegno per servizi non specificati nel documento di progetto senza l'approvazione per iscritto del Donatore.
4. Qualora l'OIM ritenga che sono necessari cambiamenti per quanto riguarda i componenti e/o i servizi, senza costi aggiuntivi, una revisione del bilancio preventivo indicante i cambiamenti richiesti sarà sottoposta al Donatore per approvazione.

ARTICOLO III

La proprietà delle attrezzature, del materiale, delle forniture finanziate ai sensi del predetto codice del progetto spetta all'OIM. Salvo se diversamente indicato dal Donatore, a seguito del completamento operativo del Progetto, la proprietà delle attrezzature, del materiale e delle forniture sarà trasferita al Ministero del Lavoro e dell'Emigrazione - Settore emigrazione - del Governo della Repubblica Araba di Egitto.

ARTICOLO IV

Sarà intrapresa congiuntamente dal Donatore e dall'OIM una valutazione comune delle attività finanziate in base al succitato Codice del Progetto, in conformità alle disposizioni contenute nel Documento di Progetto all'Annesso I, paragrafo 12.

ARTICOLO V

Tale Codice di progetto sarà soggetto esclusivamente alle procedure interne ed esterne di verifica dei conti stabilite nelle regole e regolamenti finanziari e nelle istruzioni o direttive amministrative dell'OIM.

ARTICOLO VI

In aggiunta a qualsiasi rapporto tecnico specificato nel Documento di progetto nell'Annesso I, l'OIM fornirà al Donatore i seguenti rendiconti e rapporti:

- Un dettagliato rendiconto finanziario annuale indicante: la totalità dei fondi ricevuti, le spese per ogni voce del bilancio preventivo approvato nonché l'attivo ed il passivo alla data del 31 dicembre dello stesso anno rispetto ai fondi forniti dal Donatore.
- un rendiconto finanziario finale certificato indicante la ripartizione delle spese per ogni voce del bilancio preventivo approvato, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui è stato fatto dall'OIM l'ultimo esborso di fondi.

ARTICOLO VII

L'OIM notificherà il Donatore circa l'avvenuto completamento delle attività per le quali il Codice di progetto è stato completato. La data di tale notifica sarà considerata come data del completamento delle attività del Progetto. Il presente Accordo continuerà ad essere in vigore per gli scopi enunciati all'Articolo VIII di seguito.

ARTICOLO VIII

Al momento del completamento del Progetto come specificato nell'Articolo VII, o della cessazione del presente Accordo, come specificato nell'Articolo X, il Codice di progetto rimarrà in corso fino a quando non sono soddisfatte tutte le spese incorse dall'OIM. Successivamente alla presentazione del rendiconto finanziario finale, in conformità all'Articolo VI, ogni saldo del Codice del Progetto dopo che tutti gli impegni e le passività del progetto sono stati soddisfatti, sarà restituito al Donatore. Tutti gli interessi maturati sui saldi dei crediti temporanei del Codice di Progetto e/o dei rimanenti fondi dopo il completamento del << Progetto >> saranno altresì restituiti al Donatore.

ARTICOLO IX

Ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione di qualsiasi disposizione qui contenuta sarà risolta mediante consultazioni e/o negoziazioni fra le due parti.

ARTICOLO X

Ciascuna delle due Parti può porre fine all'Accordo mediante un preavviso scritto di novanta giorni indirizzato all'altra Parte. Nonostante la cessazione dell'Accordo, l'OIM continuerà a trattenere ogni contributo inutilizzato fino a quando non sono soddisfatti tutti gli impegni e le passività.

ARTICOLO XI

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo dovrà essere indirizzata al Donatore:

- Donatore
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio III
Piazzale Farnesina 1, 00194- Roma
- International Organisation of Migration
- 17. Route des Morillons
- C.P. - CH 1211
- Genève - Svizzera

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma .

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese .

Fatto a Ginevra il 27.10.2000

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(F.to)

Per l'Organizzazione Internazionale
per l'Emigrazione
(F.to)

912.

Ginevra, 24 novembre 2000

**Accordo tra l'Italia
e il Centro di formazione internazionale
dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro per l'attuazione del progetto:
Sviluppo di collegi tecnici
nei territori sotto l'autorità palestinese**
(N.B. - Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici)

(Entrata in vigore: 24 novembre 2000)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
DEVELOPMENT OF TECHNICAL COLLEGES

IN THE TERRITORIES UNDER THE PALESTINIAN AUTHORITY

PAL/00/M01/ITA

Capacity Building for the Development of Technical Colleges (Phase II)

NB: gli allegati non si producono per motivi tecnici.

- ⑤ All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

- ① ILO/ITC shall commence to conduct operation under this Agreement upon receipt of a fully signed copy of the Agreement and the aforesaid funds in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the relevant funds have been received by ILO/ITC.
- ② The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the Project document in Annex I, and the ILO/ITC undertakes not to make any commitment for services which are not specified in the Project document without the approval, in writing, of the Donor.
- ③ Should ILO/ITC consider that changes between components and/or services at no additional cost are required, a budget revision showing the required changes shall be submitted to the Donor for approval.

ARTICLE III

Ownership of equipment, material, supplies financed under the aforesaid trust funds shall vest in ILO/ITC. Unless otherwise indicated by the Donor, following operational completion of the Project, ownership of equipment, material and supplies shall be transferred to the Palestinian Authority.

ARTICLE IV

A joint evaluation of the activities financed under the aforesaid trust fund shall be jointly undertaken by the Donor and ILO/ITC in accordance with the provisions contained in the Project document in Annex I.

ARTICLE V

The aforesaid trust shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial rules and regulations and administrative instructions and directives of ILO/ITC.

ARTICLE XI

All correspondence regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

→ Donor

Direzione General per la Cooperazione all Sviluppo
Ufficio III
Piazzale Farnesina 1, I - 00194 Roma

→ International Training Centre of the ILO


Viale Maestri del Lavoro 10, I - 10127 Torino

ARTICLE XII

This agreement shall enter into force upon its signature.


In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement.

Done in Geneva on 24 November 2000 in two originals in the English language.



For the Government of
the Italian Republic

Ambassador Andrea Negrotto Cambiaso
Permanent representative



Chairman of the Board of the
International Training Centre of the
International Labour Organization

Mr. Juan Somavia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SVILUPPO DI COLLEGI TECNICI
NEI TERRITORI SOTTO L'AUTORITA' PALESTINESE

PAL/00/M01/ITA

Costruzione di capacità per lo sviluppo di collegi tecnici (Fase II)

Premesso che il 12 giugno 1998 il Governo della Repubblica Italiana e l'OLP, in nome e per conto dell'Autorità Palestinese, hanno firmato un Memorandum d'Intesa relativo all'attuazione del Progetto *Sviluppo di Collegi Tecnici*, con un dono pari a 538.125 dollari USA;

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito il Donatore) e il Centro Internazionale di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (qui di seguito definito OIL/CIT) hanno convenuto di collaborare per attuare il Progetto *Sviluppo di Collegi Tecnici*, qui di seguito definito il Progetto, la cui descrizione completa figura nel documento del Progetto qui accluso come Allegato I;

Premesso che il Donatore ha reso nota all'ILO/CIT la sua disponibilità di erogare fondi per sostenere le spese del Progetto;

Premesso che l'ILO/CIT e il Donatore hanno concordato che l'ILO/CIT sarà responsabile dell'attuazione del Progetto ai termini del presente Accordo e che

l'ILO/CIT applicherà le sue norme ed i suoi regolamenti finanziari per gestire i fondi erogati dal Donatore per il Progetto;

I Rappresentanti dell'ILO/CIT ed il Donatore hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, nelle modalità descritte al successivo paragrafo 2, metterà a disposizione dell'OIL/CIT la somma di 538.125 dollari USA, come indicato nel documento del progetto, e l'OIL/CIT impiegherà tali fondi per sostenere le spese del Progetto, inclusi i costi di sostegno al programma, come indicato nel relativo documento del Progetto, di cui in Allegato I.
2. Il Donatore verserà detti fondi sul seguente conto corrente: UBS SA, Case Postale 2600 CH 1211 Genève 2 UBSWCHZH 12A – Compte No. 240-C080 1157.0
3. L'OIL/CIT, ai sensi delle sue norme e dei suoi regolamenti finanziari, istituirà un fondo fiduciario per amministrare tali fondi, compresi gli interessi maturati. Questi ultimi non saranno utilizzati senza l'approvazione scritta del Donatore.
4. Le attività finanziate con il Progetto saranno amministrate dall'OIL/CIT in conformità con le norme ed i regolamenti, nonché con le istruzioni o direttive amministrative applicabili. Di conseguenza, il personale sarà assunto e amministrato, le attrezzature, le forniture e i servizi saranno acquistati ed i contratti saranno stipulati in conformità con tali norme, regolamenti e direttive. Il Donatore sarà informato a tempo debito in merito alla scelta di esperti e consulenti
5. Tutta la contabilità ed i resoconti finanziari saranno espressi in dollari USA. Ai fini della registrazione di ricevute e/o pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile alla data della ricevuta e/o del pagamento.

ARTICOLO II

1. L'OIL/CIT inizierà a gestire le attività previste dal presente Accordo dopo aver ricevuto una copia completa e firmata dell'Accordo ed i fondi precedentemente

menzionati, in conformità con l'Articolo I. Resta inteso che nessuna delle attività di cui al presente Progetto potranno essere attuate se l'OIL/CIT non avrà ricevuto i relativi fondi.

2. Il Donatore si impegna a sostenere le spese effettive dei servizi specificati nel documento del Progetto, in Allegato I, e l'OIL/CIT si impegna a non assumere alcun impegno per servizi che non siano specificati nel documento del Progetto senza l'approvazione scritta del Donatore.
3. Qualora l'OIL/CIT ritenga che sia necessario apportare modifiche alle componenti e/o ai servizi senza costi aggiuntivi, una revisione di bilancio contenente le modifiche necessarie sarà sottoposta all'approvazione del Donatore.

ARTICOLO III

L'OIL/CIT sarà proprietaria delle attrezzature, dei materiali e delle forniture finanziate ai sensi dei fondi fiduciari precedentemente menzionati. Tranne nei casi indicati dal Donatore, al termine delle attività del Progetto la proprietà di attrezzature, materiali e forniture sarà trasferita all'Autorità Palestinese.

ARTICOLO IV

Il Donatore e l'OIL/CIT effettueranno insieme una valutazione congiunta delle attività finanziate ai sensi del fondo fiduciario di cui sopra, conformemente alle disposizioni di cui al documento del Progetto in Allegato I

ARTICOLO V

Il fondo sopra menzionato sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione contabile interne ed esterne enunciate nelle norme e nei regolamenti finanziari e nelle istruzioni e direttive amministrative dell'OIL/CIT.

ARTICOLO VI

Oltre alle relazioni tecniche indicate nel documento del Progetto, in Allegato I, l'OIL/CIT farà pervenire al Donatore i seguenti resoconti e rapporti:

- un resoconto finanziario annuale dettagliato con l'indicazione dell'importo totale ricevuto, le spese per ogni voce del bilancio approvato, nonché le voci attive e passive al 31 dicembre dello stesso anno, relativamente ai fondi erogati dal Donatore;
- un resoconto finanziario finale autenticato, con l'indicazione della ripartizione delle spese per ogni voce del bilancio approvato, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'OIL/CIT ha erogato l'ultimo versamento di fondi per il presente Progetto.

ARTICOLO VII

L'OIL/CIT comunicherà al Donatore l'avvenuto completamento delle attività per cui è stato istituito il fondo fiduciario. La data di tale comunicazione sarà la data della conclusione delle attività del Progetto. Il presente Accordo resterà in vigore ai fini indicati al successivo Articolo VIII.

ARTICOLO VIII

Al termine del Progetto, come specificato all'Articolo VII, ovvero alla denuncia del presente Accordo, come specificato all'Articolo X, i fondi fiduciari resteranno aperti fino a quando non saranno state onorate le spese sostenute dall'OIL/CIT. Alla presentazione del resoconto finanziario finale, in conformità con l'Articolo VI, eventuali saldi dei fondi fiduciari che resteranno dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e le voci passive del progetto saranno restituiti al Donatore. Eventuali interessi maturati sui saldi attivi temporanei del fondo fiduciario e/o dei fondi che resteranno dopo la conclusione di Progetto saranno anch'essi restituiti al Donatore.

ARTICOLO IX

Eventuali controversie sull'applicazione o l'interpretazione di una qualunque delle disposizioni qui contenute saranno composte tramite consultazioni e/o negoziati.

ARTICOLO X

Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti, che ne darà preavviso scritto all'altra con novanta giorni di anticipo. Ferma restando la denuncia dell'Accordo, l'OIL/CIT continuerà a detenere i contributi non utilizzati fino a quando tutti gli impegni e gli oneri non saranno stati onorati.

ARTICOLO XI

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo sarà indirizzata a:

- **Donatore**
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio III
Piazzale Farnesina, 1
00194 Roma

- **Centro di Formazione Internazionale dell'OIL**
Viale Maestri del Lavoro, 10
I 10127 Torino

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 24 novembre 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Centro di Formazione Internazionale della
Organizzazione Internazionale del Lavoro

(F.to: Andrea Negrotto Cambiaso)
Ambasciatore, Rappresentante Permanente

(F.to: Juan Somavia)

913.

Hanoi, 24 novembre 2000

**Memorandum d'intesa
tra il Ministero della Difesa
della Repubblica italiana
e il Ministero della Difesa
della Repubblica Socialista del Vietnam
sulla cooperazione per la difesa**

(Entrata in vigore: 24 novembre 2000)

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Socialista del Vietnam, da qui in avanti denominati "le Parti", in considerazione delle amichevoli relazioni esistenti tra Italia e Vietnam, desiderando promuovere relazioni istituzionali sulla Difesa, in conformità con gli Accordi internazionali che sono stati firmati da Italia e Vietnam, avendo riguardo al principio di uguaglianza, agli interessi comuni, alla non ingerenza in questioni interne, al rispetto per la reciproca indipendenza e sovranità,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo scopo di questo Memorandum è di stabilire una piattaforma per la promozione di accordi bilaterali tra gli organi istituzionali della Difesa dei due Paesi, come concordato al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

Gli accordi tra le due Parti previsti da questo Memorandum includeranno:

- 2.1. visita di rappresentanti ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate dei due Paesi;
- 2.2. addestramento di Ufficiali e tecnici;
- 2.3. cooperazione per lo scambio di tecnologia;
- 2.4. scambio di informazioni sulla produzione di materiali, lo sviluppo e la manutenzione di equipaggiamenti per la Difesa;
- 2.5. scambio di informazioni sullo sviluppo di programmi per la Difesa e su progetti innovativi programmati o in atto da ciascuna Parte e che siano d'interesse per l'altra Parte:

- 2.6. scambio di informazioni relative alle industrie per la Difesa;
- 2.7. nel caso in cui una delle due Parti stia per acquisire equipaggiamenti e servizi Difesa dalle industrie dell'altra Parte, la Parte fornitrice dovrà:
- fornire la Parte ricevente delle informazioni e dati rilevanti necessari per gli equipaggiamenti e i servizi per la Difesa;
 - fornire alla Parte ricevente la certificazione di qualità relativa agli equipaggiamenti prodotti dalla Parte fornitrice;
 - fornire alla Parte ricevente il necessario addestramento per l'utilizzazione di tali equipaggiamenti;
- 2.8. eventuali altre aree di interesse saranno di volta in volta concordate dalle due Parti.

ARTICOLO 3

L'applicazione di quanto elencato all'articolo 2 sarà dipendente dalla disponibilità economica di ciascuna Parte.

ARTICOLO 4

Nell'eventualità di esigenze non previste, le Parti sottoscriveranno appositi accordi separati.

ARTICOLO 5

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa da parte italiana e il Dipartimento delle Relazioni esterne del Ministero della Difesa da parte vietnamita, sono gli Organismi responsabili del coordinamento e la promozione dell'applicazione delle attività concordate in questo Memorandum

Le procedure di cooperazione e la gestione delle attività cooperative previste da questo Memorandum saranno specificate dopo una consultazione comune.

ARTICOLO 6

- 6.1. Le parti incoraggeranno e faciliteranno contatti diretti e di cooperazione tra le Agenzie governative delle due Nazioni, come stabilito da ciascuna Parte.
- 6.2. Le visite effettuate in accordo con questo Memorandum dovranno avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti della Parte ospitante. Le proposte e gli inviti relativi a tali visite devono essere effettuati tramite i canali formali.

ARTICOLO 7

- 7.1. Ciascuna Parte garantirà la protezione delle informazioni classificate sotto questo Memorandum in conformità con le leggi e regolamenti di ciascuna Parte.
- 7.2. I corrispondenti gradi di classifica di segretezza usati dalle due Parti sono:

ITALIA	VIETNAM
RISERVATO	MẬT
RISERVATISSIMO	TÔI MẬT
SEGRETO	TUYẾT MẬT

- 7.3. Le informazioni e i materiali che sono stati classificati dalle Parti saranno scambiati solamente tramite canali formali.
- 7.4. Entrambe le Parti non rilasceranno a terzi, in alcuna forma, informazioni previste da questo Memorandum senza preventivo accordo scritto dell'altra Parte.
- 7.5. Le parti garantiranno che i documenti e i materiali scambiati sotto questo Memorandum, saranno usati solo per gli scopi specificatamente stabiliti dalla parte che li ha generati per i fini previsti da questo Memorandum.

ARTICOLO 8

Eventuali divergenze riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di questo Memorandum, saranno risolte amichevolmente attraverso negoziazioni degli Enti delle due Parti menzionati all'articolo 5.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum entrerà in vigore all'atto della firma.

Il presente Memorandum può essere emendato in qualsiasi momento da accordi scritti concordati dalle Parti.

Il presente Memorandum può essere rescisso in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti, previa notifica scritta di tale intenzione all'altra Parte, con novanta giorni di anticipo. L'annullamento di questo Memorandum non causerà alcun effetto circa l'applicazione di contratti già firmati sotto questo Memorandum.

Dopo la rescissione di questo Memorandum, le Parti rimarranno responsabili della protezione della sicurezza e del trasferimento delle informazioni e materiali scambiati menzionati all'articolo 7.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a HANOI il 24-11-2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in inglese è quello che prevale.



PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM

914.

Roma, Città del Vaticano, 13 novembre 2000 - 14 dicembre 2000

**Scambio di Note relativo all'applicazione
dell'articolo 29, comma IV, del Protocollo,
firmato il 15 novembre 1984, aggiuntivo
all'Accordo del 18 febbraio 1984
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede**

(Entrata in vigore: 14 dicembre 2000)

N. 4449



NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riscontrare la Nota Verbale n. 8807/00/RS del 13 novembre 2000, con cui si fa riferimento alla disposizione del comma IV dell'art. 29 del Protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7, n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.


Al riguardo la Segreteria di Stato, considerate le difficoltà di interpretazione che si sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione come segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, propone che, a far data dal presente scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma IV dell'art. 29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.

A tale riguardo, su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di esprimere l'accordo del Governo Italiano in merito alla suddetta proposta formulata dalla Segreteria di Stato.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 14 dicembre 2000

All'Eccellentissima
Segreteria di Stato
CITTA' DEL VATICANO





SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 8807/00/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di far riferimento alla disposizione del comma quarto dell'art. 29 del Protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7, n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Al riguardo, considerate le difficoltà di interpretazione che si sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione, come segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la Segreteria di Stato propone che, a far data dal presente Scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma quarto dell'art. 29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.

La Segreteria di Stato, mentre rimane in attesa di un cortese riscontro, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 13 novembre 2000



Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo
Viale delle Belle Arti, 2

00196 ROMA

AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE	
15 NOV. 2000	
N° 1720	Pos.

915.

Madrid, 10 gennaio 2001

**Accordo tra la Repubblica italiana
ed il Regno di Spagna
relativo all'attribuzione reciproca
di scorte minime di sicurezza di greggio,
prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi**

(Entrata in vigore: 10 gennaio 2001)

ACCORDO**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA
RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE RECIPROCA DI SCORTE
MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI
DEL PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI.**

La Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna,

Considerando che la Direttiva 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968 e successive modifiche, obbliga gli Stati Membri della CEE a mantenere un livello minimo di riserve di petrolio grezzo e/o prodotti petroliferi e che in particolare nel comma 2 dell'articolo 6 della suddetta Direttiva è prevista la possibilità di costituire scorte minime di sicurezza ubicate nel territorio di un altro Stato Membro nell'ambito di accordi intergovernativi particolari che devono stabilire i processi di cooperazione atti a garantire l'identificazione, il controllo e l'ispezione delle stesse;

Considerando le legislazioni nazionali sulle scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi,

Hanno concluso un Accordo sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo si intenderanno:

- a) "Scorte Minime di Sicurezza": le quantità immagazzinate di grezzo, prodotti intermedi e prodotti petroliferi finiti, adeguate all'ottemperanza della legislazione vigente in materia nei rispettivi Stati;
- b) "Obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi":
 1. In Italia, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza è disciplinato dalla seguente normativa:
 - Legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Legge n. 9 del 9 gennaio 1991.
 2. In Spagna, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza si trova raccolto nella seguente normativa:
 - Legge 34/1998 del 7 ottobre relativa al settore degli idrocarburi;
 - Regio Decreto 2111/1994 del 28 ottobre con il quale viene disciplinato l'obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi e viene costituita la Corporazione di Riserve Strategiche;
 - Ordine Ministeriale del 20 dicembre 1995 con il quale sono approvate le quote per la Corporazione di Riserve Strategiche di Prodotti Petroliferi e le norme di base sull'informazione e l'ispezione;
- c) "Soggetto Obbligato": Il soggetto obbligato italiano sottoposto all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza o soggetto obbligato spagnolo sottoposto alla legislazione relativa al mantenimento di scorte minime di sicurezza;
- d) "Autorità competente":
 - in Italia: il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
 - in Spagna: il Ministero dell'Economia.

Articolo 2

I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Italia, potranno collocare parte di queste in Spagna sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Spagna, potranno collocare parte di queste in Italia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Articolo 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nell'articolo precedente, sarà richiesta l'approvazione, dietro domanda dell'interessato, dell'autorità competente secondo il procedimento stabilito dal presente articolo.

1° - Le richieste dovranno comprendere i seguenti estremi:

- a) nome ed indirizzo del soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza richiedente l'autorizzazione;
- b) natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- c) nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che garantisce la copertura;
- d) nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o dell'installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione;
- e) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione che in ogni caso avrà una durata minima di un trimestre naturale;
- f) regime doganale e fiscale nel quale rientrano le scorte minime di sicurezza.

2° - Qualora la richiesta presentata dal soggetto obbligato al mantenimento delle scorte minime di sicurezza sia accolta favorevolmente dalla competente autorità dello Stato verso il quale risulta obbligato, quest'ultima trasmetterà all'altra autorità le informazioni di cui al punto 1 di questo articolo, entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

3° - L'autorità competente dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza darà comunicazione della propria decisione all'altra autorità competente entro il termine massimo di

dieci giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4°- Qualsiasi modifica delle circostanze menzionate nel punto 1 del presente articolo darà luogo ad una nuova richiesta.

Articolo 4

Il Governo dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza, nell'ambito del presente Accordo, non potrà ostacolare, in nessun caso, la libera circolazione verso il territorio dell'altro Stato dello stock strategico di sicurezza al quale ci si è riferiti negli articoli precedenti.

Articolo 5

Le scorte minime di sicurezza indicate nel precedente articolo 2 non potranno essere considerate a copertura degli obblighi detenuti dai soggetti obbligati nello Stato nel quale sono immagazzinate, andranno invece a far parte del computo degli obblighi di mantenimento dello Stato a beneficio del quale sono conservate.

Articolo 6

Qualunque soggetto che conservi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, scorte minime di sicurezza a beneficio di un soggetto obbligato dell'altro Stato, secondo le disposizioni del presente Accordo, invierà un rapporto mensile relativo a queste scorte minime di sicurezza alla competente autorità dello Stato sul territorio del quale sono costituite le suddette scorte.

Il rapporto dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del soggetto obbligato dalla legislazione dell'altro Stato contraente a beneficio del quale sono conservate le scorte minime di sicurezza;
- natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che ne garantisce la copertura;

- nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione.

L'autorità competente dello Stato sul territorio del quale si trovino costituite le scorte minime di sicurezza, dopo il controllo delle stesse, a sua volta, informerà l'autorità competente dello Stato beneficiario entro i primi venti giorni del mese successivo.

Articolo 7

In relazione alla statistica mensile prevista nell'articolo 4 della Direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968, ciascuno degli Stati contraenti invierà un rapporto informativo alla Commissione della Comunità Europea circa l'esistenza di scorte minime di sicurezza mantenute sul proprio territorio a favore dell'altro Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva di cui sopra.

Articolo 8

Qualora un soggetto obbligato nell'ambito del presente Accordo mantenga scorte minime di sicurezza secondo un regime differente alla proprietà, queste scorte dovranno essere di proprietà di un soggetto obbligato dello Stato sul territorio del quale le stesse si trovano costituite.

Il contratto che garantisce la copertura, che dovrà comprendere anche espressamente una clausola di acquisizione preferenziale ed il metodo per la determinazione del prezzo, sarà presentato all'autorità competente.

Articolo 9

Nel quadro del presente Accordo, l'autorità competente di uno degli Stati contraenti potrà richiedere alla corrispondente autorità dell'altro Stato la realizzazione di tutte le ispezioni che ritenga necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento di scorte minime di sicurezza.

Articolo 10

A tutela del presente Accordo, qualsiasi inadempimento, rilevato dallo Stato sul territorio del quale si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza costituite a beneficio dell'altro Stato contraente, verrà notificato a quest'ultima nel minor tempo possibile.

Articolo 11

L'inadempimento da parte di qualsiasi soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, determinerà da parte dell'autorità competente dello Stato a beneficio del quale sono state costituite le suddette scorte, l'inizio, se del caso, dell'opportuno procedimento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla propria legislazione.

Articolo 12

A richiesta di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, potrà essere oggetto di consultazioni.

In caso di crisi di approvvigionamenti, queste consultazioni verranno realizzate senza indugio alcuno.

Articolo 13

Qualora uno degli Stati contraenti ritenga opportuno modificare una disposizione del presente Accordo, potrà richiedere all'altro Stato l'inizio di un procedimento di consultazioni. Le consultazioni inizieranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del procedimento.

Gli Stati contraenti manifesteranno per iscritto il loro consenso a qualsiasi modifica del presente Accordo. La modifica entrerà in vigore dal momento in cui i due Stati si saranno mutuamente notificati che la stessa è compatibile con le rispettive legislazioni.

Articolo 14

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuno degli Stati contraenti potrà richiederne la risoluzione con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare. La risoluzione sarà effettiva dal primo giorno dell'anno successivo.

La possibilità di risoluzione non potrà essere attuata nel caso di crisi degli approvvigionamenti. La Commissione della Comunità Europea dovrà, in ogni caso, essere informata preventivamente circa la risoluzione.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 10 gennaio 2001

in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica d'Italia



Per il Regno di Spagna



01A3703

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651395/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.